COMMISSIONE VII

DIFESA

XVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. (1275) 215

PRESIDENTE 215, 216, 217, 218, 219
DE MEO, *Relatore* 215, 219
BOLDRINI 217, 219
MESSE 217, 219
D'IPPOLITO 217
LENOCI 217, 219
LEONE RAFFAELE 217, 218
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 218, 219

La seduta comincia alle 9,45.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito (1275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Il Relatore, onorevole De Meo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MEO, *Relatore*. La complessità della materia in discussione, il poco tempo a disposizione e anche il desiderio di alcuni colleghi di approfondire maggiormente il problema, nonché la presentazione di alcuni emendamenti di cui sono venuto a conoscenza soltanto questa mattina, consiglierebbero di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge in modo da poter affrontare la discussione più organicamente, in considerazione anche del fatto che ci troviamo di fronte ad una materia complessa, quale il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. Signor Presidente, se lei sarà d'accordo nella considerazione di questo antefatto, io le sarò molto grato.

Comunque proprio per una illustrazione rapida, in quanto sono convinto che la discussione e una maggiore illustrazione saranno richieste dai singoli articoli, mi limito a dire brevemente che il disegno di legge intende, con opportuni coordinamenti, apportare modifiche al famoso testo unico approvato con regio decreto del 14 marzo 1938, n. 596, che nel corso del tempo è stato tante volte modificato per cui anche il riferimento a questo decreto diventa un po' casuale.

Si è perciò ritenuto necessario predisporre questo nuovo provvedimento per mettere su un piano di assoluta organicità le varie modifiche dell'ordinamento e introdurre nel sistema e nelle procedure con cui si fa luogo alla formazione dei quadri ufficiali dell'Esercito, taluni innovazioni che sono più rispondenti ai tempi e alla funzionalità di un esercito moderno.

Le innovazioni principali che sono riportate nel disegno di legge riguardano:

1) il reclutamento attraverso i corsi regolari dell'Accademia, per l'Arma dei carabinieri;

2) l'estensione del reclutamento diretto con il grado di tenente dei giovani in possesso di diploma di laurea, anche alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in aggiunta a quello tradizionale col grado di sottotenente attraverso l'Accademia;

3) il reclutamento diretto con il grado di sottotenente dagli studenti universitari della facoltà di ingegneria;

4) il reclutamento con il grado di tenente anziché come in atto con quello di sottotenente, per gli ufficiali commissari;

5) la facoltà del Ministro della difesa di completare il contingente annuo di sottotenenti di complemento da reclutare, designando d'autorità a frequentare i relativi corsi, dopo che abbiano superato le prescritte prove selettive, militari alle armi da non oltre tre mesi e, per i servizi sanitario e veterinario, anche giovani in congedo illimitato provvisorio, e cioè arruolati in attesa di incorporazione.

Nei confronti della forma di reclutamento per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che fino ad oggi veniva effettuato esclusivamente prelevando gli ufficiali dai quadri dei sottufficiali, vi sarebbe l'innovazione del reclutamento degli ufficiali per l'Arma dei carabinieri attraverso i regolari corsi dell'Accademia.

Per quanto riguarda l'estensione del reclutamento diretto, col grado di tenente, dei giovani in possesso di diploma di laurea, si tratta di una innovazione dovuta all'aumentato tecnicismo dell'Esercito che impone la utilizzazione di elementi qualificati, specie nei servizi del genio.

Per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento, oggi esso è volontario. Però le disposizioni abrogate della legge 14 giugno 1940, n. 1014, che rendevano obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento da parte dei giovani in possesso del richiesto titolo di studio, possono metterci di fronte alla eventualità di dover chiamare d'autorità giovani allievi fino alla copertura del contingente previsto nel caso che le domande dei volontari riconosciuti idonei risultassero insufficienti a coprire il necessario fabbisogno.

La facoltà ora concessa al Ministro è intesa appunto a fronteggiare una tale evenienza che, potendosi, peraltro, presentare con carattere di particolare rilevanza per i servizi sanitario e veterinario, spiega il perché della maggiore ampiezza di provvedere prevista per detti servizi.

Pertanto lo schema del disegno di legge n. 1275 in esame è ripartito in cinque « titoli », contenenti:

il primo, le norme relative al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

il secondo, le norme riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento;

il terzo, le norme particolari per il tempo di guerra;

il quarto, taluni aggiornamenti alla legge sull'avanzamento degli ufficiali, conseguenti ad innovazioni introdotte in materia di reclutamento dall'emananda nuova disciplina;

il quinto, le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto riguarda il quarto punto, desidero far presente al signor Presidente ed ai colleghi della Commissione, che la legge sull'avanzamento degli ufficiali è stata oggetto di diverse proposte di modifiche. Infatti si è detto, in Commissione, che le frammentarie modifiche apportate in materia non hanno dato la possibilità di avere una visione organica e completa del problema.

Per tali motivi, questa famosa legge sull'avanzamento degli ufficiali – se non vado errato, la legge 12 novembre 1955, n. 1137 – necessita per se stessa di una particolare ampia ed approfondita discussione, per una revisione organica generale.

D'altra parte, che tale esigenza sia veramente sentita, lo dimostra anche il provvedimento in discussione, poiché esso tende a coordinare con una legge organica le varie modifiche parziali e frammentarie sinora introdotte ed a procedere alle innovazioni, consigliate dalle evoluzioni degli ordinamenti militari, nella formazione dei quadri ufficiali dell'esercito.

Pertanto, s'impone un esame più approfondito della materia, anche al fine di coordinare le vecchie norme in vigore con le nuove emanande disposizioni. A tale fine è stato predisposto lo schema del disegno di legge al nostro esame.

Tuttavia non credo sia necessario scendere, nella seduta odierna, nei particolari dei singoli articoli, anche per il fatto che sono stati presentati alcuni emendamenti che saranno oggetto di discussione allorquando si passerà all'esame di tali articoli.

È superfluo concludere che sono pienamente favorevole all'approvazione del provvedimento di cui ho svolto la relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che il Governo ha presentato una serie di emendamenti al disegno di legge in

esame, che cercherò di far ciclostilare questa sera, in modo da farli pervenire al più presto a tutti i colleghi della Commissione.

Gli emendamenti, tuttavia, non modificano i termini essenziali, quelle che sono le strutture fondamentali del provvedimento stesso, ma concernono soltanto alcune precisazioni, o dizioni tecnico-giuridiche, o l'aggiornamento circa alcuni titoli di studio.

BOLDRINI. Vorrei chiedere alcune informazioni all'onorevole De Meo sulla sua relazione.

Il Relatore ha detto che lo schema del disegno di legge in discussione si articola in quattro punti fondamentali. La domanda che vorrei rivolgere concerne proprio il quarto punto: qual'è il contingente a disposizione del Ministro per la difesa riguardo l'assegnazione d'autorità di giovani di leva a frequentare i corsi di reclutamento degli ufficiali di complemento laddove si verifica difetto di concorrenti volontari? Su quale base, in definitiva, si prevede tale contingente?

Mi pare un argomento di notevole importanza pratica.

MESSE. Mi associo alla prima parte dell'esposizione del Relatore, chiedendo anch'io il rinvio della discussione per dare possibilità a tutti i membri della Commissione di approfondire maggiormente la materia, che non è tanto semplice come potrebbe sembrare.

Penso pertanto che, anziché incominciare la discussione generale per poi rinviare non appena arrivati al'esame degli articoli, sia preferibile rinviare ora tutto per dare la possibilità di esaminare il disegno di legge con lo spirito, che sempre ha animato la nostra Commissione, di migliorare i provvedimenti che vengono a noi sottoposti. Appunto per questo, la prassi della Commissione è sempre stata quella di non avere mai fretta.

PRESIDENTE. Noi non vogliamo procedere frettolosamente; ma mi pare che, procedendo come si suggerisce, ci riuniremmo solo per decidere dei rinvii.

MESSE. Ma è così ricco l'ordine del giorno di oggi, che se anche si rinvia questo disegno di legge avremmo ugualmente lavoro da svolgere.

PRESIDENTE. Ma non ci sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sugli altri progetti di legge. Solo su un progetto abbiamo ricevuto il parere, ma si tratta proprio di quel provvedimento che, per tema che non arrivasse il parere, non è stato posto all'ordine del giorno. Si tratta precisamente del progetto di legge relativo al concorso nell'Arma dei carabinieri per la copertura dei 12 posti.

D'IPPOLITO. Non c'è quindi nessun parere sui provvedimenti all'ordine del giorno?

PRESIDENTE. No. Li abbiamo soltanto su quelli per i quali non c'è problema di copertura.

Quanto alla sua domanda, onorevole Boldrini, poiché il disegno di legge parla di facoltà del Ministro, neppure il rappresentante del Governo potrebbe darle una risposta esatta. Si tratta infatti di decisioni prese annualmente anche in relazione al numero delle persone che si presentano per essere ammesse all'Accademia. Se quindi i posti non vengono coperti, il contingente sarà *X* più *Y*: cioè quelli riservati agli ufficiali di complemento, più quelli non coperti per l'Accademia. Pertanto, il Sottosegretario potrà risponderle soltanto in ordine agli ultimi anni.

BOLDRINI. Certo ella comprende l'importanza della questione, signor Presidente, dato che il problema degli ufficiali di complemento s'inserisce in un problema di grande attualità.

PRESIDENTE. Con questo disegno di legge siamo ad una svolta particolare, perché si spalancano le porte proprio in seguito alle notizie, rilevate dall'onorevole Messe, di insufficienza di domande d'ammissione all'Accademia.

MESSE. Qusta legge è nata nel 1960 per l'assoluta insufficienza di affluenza all'Accademia di Modena. Oggi la situazione è un po' mutata perché il numero di posti è diminuito e quindi non v'è gran differenza fra il numero dei posti e quello delle domande.

LENOCI. Poiché il Relatore stesso ha chiesto il rinvio, non v'è ragione per non rinviare. In questa settimana potremo tutti prender conoscenza degli emendamenti ed in un stessa giornata potremo svolgere la discussione generale e approvare gli articoli previo esame degli emendamenti. Quindi, i motivi di necessità dimostrati dal Relatore ci pongono in grado di aderire alla richiesta di rinvio.

LEONE RAFFAELE. Sono d'accordo su tutto quanto è stato detto sul piano dello discussione generale perchè comprendo la distinzione fra gli emendamenti e il testo originario. Sono, quindi, perplesso se fare il mio intervento in questo momento oppure rinviarlo.

PRESIDENTE. Mi pare che in sostanza vi sia un orientamento per il rinvio. Vuol dire che la prossima volta, all'ordine del giorno porremo solamente questo disegno di

legge; così avremo modo di impegnarci a fondo nella discussione generale ed in quella degli articoli. Semmai, metteremo all'ordine del giorno anche quella proposta di legge per la quale abbiamo ricevuto il parere.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la Difesa.* Il rappresentante del Governo è in grado di procedere fin da oggi, ad una ampia discussione. Tuttavia si rende conto che la presentazione di alcuni emendamenti potrebbe determinare ulteriori ripensamenti da parte di ogni singolo commissario. Ma soprattutto per le ragioni addotte dal Relatore che richiede un più ampio e approfondito esame di tutto il testo del disegno di legge, qualora vi fosse un parere unanime della Commissione per il rinvio della discussione, il Governo non può che accettarlo:

LEONE RAFFAELE. Posso rivolgere una preghiera per la discussione futura e per lo sviluppo ordinato e definitivo della deliberazione dell'argomento?

In attesa di questa discussione vi sono tre punti che andrebbero chiariti.

Primo: la facoltà del Ministro della Difesa di completare il contingente annuo di sottotenenti di complemento da reclutare, designando di autorità a frequentare i relativi corsi, dopo che abbiano superato le prescritte prove selettive, militari alle armi da non oltre tre mesi e, per i servizi sanitario e veterinario, anche giovani in congedo illimitato provvisorio, e cioè arruolati in attesa di incorporazione.

Chiederei che il Governo dicesse sin d'ora il suo parere.

PRESIDENTE. Esiste ancora oggi questa facoltà.

LEONE RAFFAELE. Se la facoltà diventa permanente, dovrebbe essere prevista tale facoltà non sul piano del regolamento, ma sul piano proprio delle disposizioni di legge.

È un mio giudizio che sottopongo al rappresentante del Governo.

Secondo: elencazione dei diplomi di laurea; vi sono dei tipi di laurea che non sono inclusi.

PRESIDENTE. Per esempio?

LEONE RAFFAELE. La medicina nucleare. Oggi si può prendere la laurea in medicina nucleare.

PRESIDENTE. Per mia cognizione direi che si tratta di specializzazione in medicina nucleare.

LEONE RAFFAELE. I laureati in medicina nucleare non sono inclusi nei tipi generici di laurea di cui si parla nel disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. La laurea è sempre in medicina e chirurgia.

LEONE RAFFAELE. Forse tra il 1964 e il giugno 1965 vi sarà una modificazione di tutto l'ordinamento delle università e delle facoltà e vi sarà una serie nuova di lauree. Se si istituiscono nuove lauree bisognerà ritornare sulle disposizioni di questo provvedimento.

La mia domanda è questa: non conveniva porre soltanto il principio della laurea, invece di fare una elencazione di lauree? Perché domani non ci si trovi di nuovo a dover cambiare tutto.

La terza domanda riguarda la questione dell'avanzamento.

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione, onorevole Leone. Mi consenta di dirle che il Governo ha oggi presentato, tra i suoi emendamenti, un comma aggiuntivo all'articolo 17 del disegno di legge in esame, tendente a stabilire che, – con decreto del Presidente della Repubblica, e su proposta del Ministro per la Difesa, anziché con ulteriori norme di legge, – possano essere riconosciuti equipollenti a quelli indicati nel suddetto articolo, per i ruoli di ciascun servizio tecnico, altri corsi superiori tecnici di specializzazione, aventi una durata non inferiore a due anni.

LEONE RAFFAELE. Grazie della precisazione, signor Presidente. Lei ha già la risposta pronta, essendo a conoscenza di un emendamento del Governo, da me ignorato.

Passiamo al terzo punto, riguardante il problema dell'avanzamento, che mi pare, però, un pò spurio, – mi si perdoni il termine, – nel provvedimento in discussione, che concerne il reclutamento e non l'avanzamento.

Ben sappiamo che anche il problema dell'avanzamento incide sulla sostanza del problema del reclutamento, ma sul piano puramente tecnico, tale parte, diciamo così, spuria, è da stralciare dal contesto del disegno di legge in esame, per presentarla come un altro provvedimento a sè stante.

A tal proposito è da ascoltare l'appello fatto da tutti i colleghi della Commissione, in sede di esame del bilancio di previsione dello scorso anno, che, ponendo sul tappeto il suddetto problema dell'avanzamento, ne auspicava la risoluzione in maniera organica e razionale.

Chiedo scusa del mio intervento, ma ho creduto opportuno sottoporre al rappresentante del Governo tali questioni di fondo, affinché la futura prosecuzione della discussione sul disegno di legge in esame, così

puntualizzata, risulti più agile ed agevole la risoluzione di tali problemi, che, forse, non potevano essre facilmente risolti se non avessi formulato le domande anzidette.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Vorrei che non considerassimo come una innovazione ad un principio regolamentare questo modo di procedere dei lavori della Commissione, con cui i colleghi della maggioranza e della opposizione prospettano determinate cose, che sono magari viste al di fuori del contesto organico del provvedimento in discussione presentato dal Governo.

Tuttavia, poiché da parte sia del Presidente, sia dei colleghi della Commissione, c'è la unanimità per quanto riguarda il rinvio della discussione del provvedimento stesso, – sebbene debba far rilevare che il Governo era pronto ad iniziare e ad esaurire la discussione stessa nella seduta odierna, se ciò fosse stato possibile, – non mi sottrarrò dall'obbligo-dovere di presentare alcune conclusioni al giudizio definitivo della Commissione stessa.

Infatti, come rappresentante del Governo, mi trovo in questa incresciosa situazione, rispetto alla Commissione: essendo stato presentato dal Governo il disegno di legge n. 1275, oggi in discussione, il 22 aprile 1964, e non essendosi svolto fino a questo momento un esame ampio ed approfondito dei criteri generali del suddetto testo, si rende ora necessario fornire nuovi elementi per chiarire problemi ed aspetti che esulano dall'oggetto del disegno di legge predetto.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Sottosegretario, di risponderle che a me pare che i colleghi le usino una cortesia ponendole delle domande con parecchi giorni di anticipo, domande alle quali lei sarà in grado di rispondere alla prossima seduta. Non per carenza di preparazione, ma perché si tratta di aver i dati sotto mano, e nessuno di noi ha un cervello elettronico.

La sua osservazione sarebbe valida se incidesse sulla procedura degli emendamenti che vengono presentati all'ultimo momento. Invece, nel caso in questione, ciò non accade. Per tali motivi, non vi è alcun principio innovativo del regolamento.

Le è stato chiesto, onorevole Sottosegretario, di rispondere, a nome del Governo che lei rappresenta, in ordine al rapporto fra i posti riservati a coloro che accedono all'Accademia ed i posti che è in facoltà del Ministro di disporre d'autorità.

Inoltre, l'onorevole Leone ha chiesto delle assicurazioni generiche in ordine ad una questione già implicita in un emendamento, del quale non era, peraltro, a conoscenza.

Ritengo di poter affermare, pertanto, che non è stata invalidata l'efficacia operativa del nostro regolamento.

BOLDRINI. Io desidero precisare che mi sono rivolto al Relatore per avere un'informazione, poiché egli avrà certamente elementi per rispondere anche a chi chiede d'essere messo a conoscenza di questioni relative al disegno di legge. Non mi sono quindi rivolto al Governo, ma al Relatore, il quale è stato già brillante sottosegretario alla Difesa.

MESSE. O sono stato distratto o non ho capito, ma mi pare che la facoltà del Ministro riguardi il contingente. Cosa c'entra l'Accademia?

PRESIDENTE. Se non si riesce a coprire tutti i posti dell'Accademia (ad esempio, se ne rimangono cento), il Ministro ha facoltà di rimpiazzare i vuoti con ufficiali di complemento.

DE MEO, *Relatore*. È la domanda rivolta dall'onorevole Boldrini.

LENOCI. Chiedo che sia senz'altro posta in votazione la richiesta di rinvio.

DE MEO, *Relatore*. Non si perde niente a discutere, dato che si tratta di argomento molto importante. L'onorevole Boldrini ha chiesto quanti ufficiali di complemento partecipino ogni anno ai vari corsi per ottenere la nomina e si è risposto che il Ministro ha la facoltà di integrare le vacanze di posti all'Accademia. Oggi la partecipazione ai corsi è volontaria, mentre prima, in base alla legge del 14 giugno 1940, n. 1014, tutti coloro che erano forniti di titolo di studio erano obbligati a frequentarli. Poiché oggi la domanda di ammissione ai corsi è fortemente aumentata e il numero di domande varia, il Ministro ha la facoltà che si è detta.

BOLDRINI. La ringrazio onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Mi pare che tutti siano d'accordo sul rinvio; pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI